



PROCURA DELLA REPUBBLICA
presso il Tribunale di Tivoli

Il Procuratore della Repubblica

Direttiva n. 2/2023.

Ulteriori indicazioni operative sull'applicazione del d.lgs. n. 150/2022 a seguito della riunione con i Dirigenti dei principali Servizi di Polizia Giudiziaria del circondario.

Sommario:

1. Le direttive adottate dalla Procura della Repubblica finalit . La presente direttiva - 1.1. *Le direttive adottate dalla Procura della Repubblica* - 1.2. *La presente direttiva. Aggiornamenti operativi alla direttiva n. 1/2022* - 2. Gli effetti della nuova perseguibilit  a querela di numerosi reati - 2.1. *La conferma delle indicazioni riportate nella direttiva n. 2/2022* - 2.2. *Le ulteriori indicazioni* - 3. Le disposizioni sulle registrazioni audiovideo - 3.1. *La conferma delle indicazioni riportate nella direttiva n. 2/2022, con un'opportuna precisazione nel caso di dichiarazioni rese da persona inferma, minorenne o vulnerabile* - 3.2. *Le ulteriori indicazioni* - 4. Il nuovo regime delle elezioni di domicilio e degli avvisi all'indagato - 4.1. *La conferma delle indicazioni riportate nella direttiva n. 2/2022* - 4.2. *Le ulteriori indicazioni* - 5. L'avviso alla persona offesa, in particolare al querelante - 5.1. *La conferma delle indicazioni riportate nella direttiva n. 2/2022* - 5.2. *Le ulteriori indicazioni* - 6. Perquisizioni d'iniziativa - 6.1. *La conferma delle indicazioni riportate nella direttiva n. 2/2022* - 6.2. *Le ulteriori indicazioni* - 7. La direttiva n. 1/2023 (aggiornamento dei moduli per l'inoltro delle CNR) - 8. Comunicazioni.

1. Le direttive adottate dalla Procura della Repubblica finalit . La presente direttiva.

1.1. Le direttive adottate dalla Procura della Repubblica.

Come gi  precisato in altre occasioni, la Procura della Repubblica, al fine di realizzare i compiti attribuiti dalla Costituzione e dalle leggi, adotta direttive alla polizia giudiziaria operante in questo circondario al fine di uniformarne la condotta.

Per semplificarne la ricerca, le direttive sono inserite nel sito web della Procura della Repubblica¹ e sono aggiornate con le modifiche successive per consentire di scaricare il testo vigente.

La Procura adotta anche circolari (o risposte a richiesta della polizia giudiziaria) per regolare questioni specifiche, egualmente reperibili sul sito web della Procura².

1.2. La presente direttiva. Aggiornamenti operativi alla direttiva n. 1/2022.

¹ Sito www.procura.tivoli.giustizia.it ("Documenti", "Direttive alla polizia giudiziaria"), ovvero alla pagina http://www.procura.tivoli.giustizia.it/direttive_pg.aspx.

² Sito www.procura.tivoli.giustizia.it ("Documenti", "Circolari d'interesse della polizia giudiziaria"), ovvero alla pagina http://www.procura.tivoli.giustizia.it/documenti.aspx?id_gruppo=414.



A seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 150/2022 questa Procura ha ritenuto di adottare una prima direttiva (n. 1/2022³) con poche disposizioni relative alle sole norme di immediata applicazione da parte della polizia giudiziaria con una finalità esclusivamente operativa e, successivamente, una seconda direttiva (n. 1/2023⁴), diretta a regolamentare la nuova modulistica relativa alle Comunicazioni notizie di reato.

All'esito di un primo periodo di applicazione e di una intensa e proficua riunione con i Dirigenti dei principali servizi di polizia giudiziaria del circondario (che colgo l'occasione di ringraziare per il contributo offerto unitamente ai loro collaboratori presenti all'incontro) è possibile offrire alcune precisazioni e ulteriori indicazioni operative seguendo i medesimi titoli e paragrafi della direttiva n. 1/2022.

2. Gli effetti della nuova perseguibilità a querela di numerosi reati.

2.1. La conferma delle indicazioni riportate nella direttiva n. 2/2022.

Le indicazioni contenute nel par. 2 della direttiva n. 1/2022 si confermano integralmente.

2.2. Le ulteriori indicazioni.

Si offrono ulteriori indicazioni sulla base di alcune difficoltà operative e buone prassi emerse nell'incontro con i Dirigenti dei principali servizi di polizia giudiziaria:

- a) **all'atto della presentazione di esposti o denunce a meri fini di rappresentazione del fatto reato segnalato senza volontà di perseguire l'autore del reato** (ad esempio per fini assicurativi, di segnalazioni a istituti di credito, etc.) la parte, contestualmente o successivamente, **potrà rinunciare espressamente al diritto di querela ai sensi dell'art. 339 c.p.p.** con dichiarazione orale all'ufficiale di polizia giudiziaria raccolta in apposito verbale sottoscritto dal dichiarante. In tal caso, salvo che si ravvisino reati perseguibili d'ufficio:
 - non andrà compiuta alcuna attività ulteriore;
 - la CNR evidenzierà che vi è rinuncia alla presentazione della querela, compilando la SEZ. E: DESCRIZIONE DEL FATTO/ NOTE//PRECEDENTI, barrando la casella **Manca** condizione di procedibilità (es. querela);
- b) **all'atto della rilevazione di sinistri stradali**, ove si ravvisano reati perseguibili a querela, si potrà procedere come indicato alla lett. a), di conseguenza non si adotterà alcun atto di assicurazione di fonti di prova, evitando il sequestro dei veicoli (sempre che la rinuncia provenga da tutti i titolari del diritto coinvolti nel sinistro);
- c) **nel caso di reati perseguibili a querela ai danni di un supermercato o di un esercizio commerciale** in genere, sono titolari del diritto di querela, oltre al legale rappresentante, anche:

³ Prime indicazioni operative sull'applicazione del d.lgs. n. 150/2022

https://www.procura.tivoli.giustizia.it/direttive_pg.aspx.

⁴ Aggiornamento moduli di cui alle direttive nn. 1/2016 e 1/2023.

https://www.procura.tivoli.giustizia.it/direttive_pg.aspx.



- 1) il responsabile dell'esercizio stesso, quando abbia l'autonomo potere di custodire, gestire, alienare la merce⁵;
 - 2) il responsabile della sicurezza dell'esercizio commerciale⁶;
- d) nel caso di arresto per reati perseguibili a querela:
- la querela deve essere necessariamente presentata ai sensi dell'art. 380, comma 3, c.p.p, dunque “, *anche con dichiarazione resa oralmente all'ufficiale o all'agente di polizia giudiziaria presente nel luogo*”. **Diversamente da come prospettato nel corso della riunione con i Dirigenti dei principali servizi di polizia giudiziaria del circondario**, in mancanza di modifica normativa va applicata l'attuale rigorosa giurisprudenza per cui **non rileva “Un'eventuale querela presentata al di fuori del luogo e del tempo dell'arresto”**, che consente solo di avanzare successivamente richiesta di misura cautelare;
 - la rigorosa disposizione ora citata consente, naturalmente, di acquisire la querela in un tempo compatibile con le attività di identificazione e gli adempimenti preliminari alla redazione del verbale di arresto.

3. Le disposizioni sulle registrazioni audiovideo.

3.1. *La conferma delle indicazioni riportate nella direttiva n. 2/2022, con un'opportuna precisazione nel caso di dichiarazioni rese da persona inferma, minorenni o vulnerabile.*

Si confermano le indicazioni contenute nel par 3 della direttiva n. 1/2022, **con un'unica precisazione riportata in grassetto (relativa alle dichiarazioni raccolte da minorenni, infermo persona vulnerabile)**:

- impongono la riproduzione fonografica nel caso di delitti ex art. 407, comma 2, lett. a) c.p.p.;
- impongono di avvisare della facoltà indicata le persone da ascoltare; dunque, di tale avviso dovrà farsene menzione nel verbale;
- impongono di procedere a riproduzione audiovisiva o fonografica (è sufficiente, dunque, la mera fonoregistrazione) dell'esame della persona minorenni, inferma di mente o in condizioni di particolare vulnerabilità;
- in ogni caso, qualora gli strumenti tecnici non siano disponibili (quando la persona richieda la fonoregistrazione ovvero nei casi dei delitti di cui all'art. 407, comma 2, lett. a) c.p.p. ovvero del minorenni, inferma di mente o in condizioni di particolare vulnerabilità), se ne darà menzione nel verbale, rappresentando che vi è una “*contingente indisponibilità degli strumenti?*” spiegandone le ragioni e si darà corso alle attività **(nel caso di dichiarazioni di minorenni, infermo o persona vulnerabile vanno precisate anche le ragioni di urgenza dell'audizione)**;
- si procederà comunque alla videoregistrazione ai sensi della direttiva n. 2/2019 per i delitti di violenza di genere ivi indicati, anche a mezzo di smartphone.

⁵ SU 40354/2013.

⁶ S.C. n. 3736/2019.



A solo titolo esemplificativo, nell'ordinario verbale potranno essere inserite le seguenti avvertenze (aggiornate con la precisazione su indicata, riportata in grassetto):

a) *Sommario informazioni "ordinarie"*

"Ai sensi degli artt. 351 co. 1-quater e 357 3-bis c.p.p. viene dato avviso alla persona chiamata a rendere le sommarie informazioni che ha diritto di ottenere, ove ne faccia richiesta, che le dichiarazioni rese siano documentate mediante riproduzione fonografica (salvo la contingente indisponibilità degli strumenti da parte della p.g. procedente). A tal proposito la persona dichiara:

- () chiedo che le dichiarazioni siano fonoregistrate;*
() non intendo avvalermi della suddetta facoltà.

Si dà atto:

- () che, come espressamente richiesto dall'escusso ovvero poiché le indagini riguardano taluno dei delitti di cui all'art 407, comma 2 lettera a) c.p.p., le dichiarazioni rese nell'ambito della presente audizione saranno documentate mediante registrazione fonografica ed i file saranno allegati al presente verbale, quale parti integranti di esso, ai sensi dell'art. 357 c. 3 bis c.p.p.*
() che non è possibile avvalersi della registrazione fonografica, perché _____

b) *Sommario informazioni di persona minorenni, inferma di mente o in condizioni di particolare vulnerabilità*

"Essendo l'escusso una persona minorenni, inferma di mente o in condizioni di particolare vulnerabilità, si dà atto ai sensi dell'art. 357 co. 3-ter c.p.p.:

- () di documentare integralmente le dichiarazioni rese mediante registrazione audiovisiva o fonografica, in particolare con _____ e che, i file relativi, saranno allegati al presente verbale quale parte integrante di esso;*
() che non è possibile avvalersi della registrazione audiovisiva - fonografica, perché _____

*_____ , inoltre, sussistono particolari ragioni di
urgenza che non consentano di rinviare l'atto in
quanto _____⁷.*

c) *Sommario informazioni di persone che denunciano reati cd. codice rosso⁸*

Per disposizione impartita dalla Procura è necessaria la videoregistrazione.

3.2. Le ulteriori indicazioni.

All'esito della citata riunione con i Dirigenti dei principali servizi di polizia giudiziaria del circondario, si possono offrire ulteriori indicazioni:

- a) **nel caso di delega da parte del pubblico ministero all'assunzione di sommarie informazioni**, come già indicato nella direttiva n. 1/2022, la polizia giudiziaria dovrà operare con le modalità descritte per l'assunzione d'informazioni d'iniziativa. In ogni caso, il pubblico ministero, nella delega, preciserà le citate modalità.

A solo titolo esemplificativo, nell'ordinario verbale potranno essere inserite le medesime avvertenze del verbale d'iniziativa (con le formule suggerite al par. 3.1), modificando solo le norme citate:

a) *Sommario informazioni "ordinarie" su delega del PM*

"Ai sensi degli artt. 370 e 362, co. 1-quater, 373, co. 2-ter, c.p.p., viene dato avviso alla persona chiamata a rendere le sommarie informazioni che ha diritto di ottenere, ove ne faccia richiesta, che le dichiarazioni rese siano documentate mediante riproduzione fonografica (salvo la contingente indisponibilità degli strumenti da parte della p.g. procedente). A tal proposito la persona dichiara:

- () chiedo che le dichiarazioni siano fonoregistrate;*
() non intendo avvalermi della suddetta facoltà.

Si dà atto:

- () che, come espressamente richiesto dall'escusso ovvero poiché le indagini riguardano taluno dei delitti di cui all'art 407, comma 2 lettera a) c.p.p., le dichiarazioni rese nell'ambito della presente audizione saranno documentate mediante registrazione fonografica ed i file saranno allegati al presente verbale, quale parti integranti di esso.*
() che non è possibile avvalersi della registrazione audiovisiva - fonografica, perché _____

⁷ Questa parte in grassetto viene oggi suggerita per rendere più completo il verbale.

⁸ Parte oggi aggiunta per mera precisazione.



b) Sommarie informazioni di persona minorenni, inferma di mente o in condizioni di particolare vulnerabilità su delega del PM

“Essendo l'escusso una persona minorenni, inferma di mente o in condizioni di particolare vulnerabilità, si dà atto ai sensi degli artt. 370, 373, comma 2-quater, c.p.p.:

() di documentare integralmente le dichiarazioni rese mediante registrazione audiovisiva o fonografica, in particolare con _____ e che, i file relativi, saranno allegati al presente verbale quale parte integrante di esso;

() che non è possibile avvalersi della registrazione audiovisiva - fonografica, perché _____, inoltre, sussistono particolari ragioni di urgenza che non consentano di rinviare l'atto in quanto _____.

c) Sommarie informazioni di persone che denunciano reati cd. codice rosso su delega del PM⁹

Per disposizione impartita dalla Procura è necessaria la videoregistrazione.

- b) nel caso di delega da parte del pubblico ministero dell'interrogatorio dell'indagato** (delega non consentita se l'indagato è sottoposto alla custodia cautelare o agli arresti domiciliari, anche per altro titolo), si applicano le disposizioni relative alla redazione dell'atto previste per lo stesso pubblico ministero (in tal senso sarà la delega). In particolare, si procede anche con mezzi di riproduzione audiovisiva o, se ciò non è possibile a causa della contingente indisponibilità di mezzi di riproduzione audiovisiva o di personale tecnico, con mezzi di riproduzione fonografica (art. 373, comma 2-bis, c.p.p.). Pertanto, potrà verbalizzarsi nel seguente modo:

“Procedendosi a interrogatorio delegato dal pubblico ministero, si dà atto ai sensi degli artt. 370 e 373, co. 2- bis, c.p.p.:

() di documentare integralmente le dichiarazioni rese mediante registrazione audiovisiva e che, i file relativi, saranno allegati al presente verbale quale parte integrante di esso;

() che non è possibile avvalersi della registrazione audiovisiva a causa della contingente indisponibilità di mezzi di riproduzione audiovisiva o di personale tecnico, e si procede con mezzi di riproduzione fonografica. I file relativi, saranno allegati al presente verbale quale parte integrante di esso;

- c) qualora la fonoregistrazione o la videoregistrazione debba essere interrotta per qualunque ragione**, ivi compreso l'esaurimento della capacità del supporto, se ne darà atto nel corso della fono o videoregistrazione (salve interruzioni improvvise) e nel verbale riassuntivo redatto. Allo stesso modo si darà atto della ripresa delle operazioni;
- d) nulla è disposto in relazione alle dichiarazioni raccolte dalla polizia giudiziaria dall'indagato ai sensi dell'art. 350 c.p.p.** Il mancato richiamo nei commi 3-bis e 3 quater dell'art. 357 c.p.p. alle “*sommarie informazioni rese e dichiarazioni spontanee ricevute dalla persona nei cui confronti vengono svolte le indagini*” indicate nel medesimo art. 357, al comma 1, lett. b), sembra escludere la necessità di video o fonoregistrazione. Si ritiene, dunque:
- che nel caso di assunzione di sommarie informazioni dall'indagato ai sensi dell'art. 350, commi da 1 a 4, anche per la necessaria presenza del difensore, non sia richiesta la fono o video registrazione come previsto per l'interrogatorio delegato dal PM (cfr. supra lett. b); qualora si ritenga, comunque, di procedere a fono o videoregistrazione si assicura un'ulteriore garanzia non vietata;
 - che nel caso di assunzione di informazioni ai sensi del comma 5 e delle spontanee dichiarazioni ex comma 7 non debba procedersi a fono o video registrazione in assenza di disposizioni e per la specificità delle acquisizioni.

4. Il nuovo regime delle elezioni di domicilio e degli avvisi all'indagato.

⁹ Parte oggi aggiunta per mera precisazione.



4.1. La conferma delle indicazioni riportate nella direttiva n. 2/2022.

Le indicazioni contenute nel par. 4 della direttiva n. 1/2022 si confermano integralmente.

Si ricorda che il rispetto delle indicazioni e l'utilizzo dei moduli predisposti consente di procedere speditamente nelle ulteriori fasi procedurali, laddove nel caso di mancate o erranee comunicazioni o inviti la polizia giudiziaria dovrà essere ulteriormente interessata.

4.2. Le ulteriori indicazioni.

- a) si ribadisce l'importanza della nomina del difensore d'ufficio nel caso di identificazione, comunicazioni, inviti d'iniziativa;
- b) non si ignorano le difficoltà operative, in particolare nel corso di attività svolte in orario notturno o festivo, ma si conferma che i Commissariati Polizia di Stato e le Compagnie Carabinieri (in particolare le relative centrali operative) del circondario sono in grado di consultare sempre il portale per la nomina del difensore d'ufficio;
- c) qualora debba procedersi alla nomina di difensore d'ufficio per conto di altra Procura della Repubblica va rispettato il disposto dell'art. 29 disp. att. c.p.p., con richiesta al relativo ordine tramite portale. Qualora ciò non sia accessibile si procederà appena possibile;
- d) la delicatezza dell'elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio assume particolare rilievo per identificazione, comunicazioni, inviti d'iniziativa in orario notturno o festivo, non potendosi sempre contattare il difensore per raccogliere l'accettazione o il rifiuto all'elezione di domicilio. Si invita a seguire le scadenze predisposte nell'apposito modulo, per cui nel caso in cui non si riesca a contattare il difensore d'ufficio l'elezione di domicilio è inidonea e l'interessato va ulteriormente avvisato a eleggere domicilio altrove. Questo il campo del modulo di interesse (versione 28 febbraio 2023):

¹⁰ Eleggo domicilio presso lo studio dell'avvocato nominato d'UFFICIO ubicato in _____

Trattandosi di elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio, non presente¹¹, si dà atto che si è proceduto a tentare di contattare il difensore telefonicamente (al recapito fornito dall'Ufficio centralizzato se fornito o se comunque rinvenuto) per comunicare la nomina ex art. 30 disp. att. c.p.p. e si è richiesto se presta l'assenso ai sensi dell'art. 162, comma 4 bis, c.p.p.¹²

All'esito:

il difensore, contattato alle ore _____, ha prestato l'assenso. **Si dà atto che la dichiarazione di domicilio produce i suoi effetti e che il difensore è domiciliatario dell'interessato;**

ovvero

il difensore, contattato alle ore _____, non ha prestato l'assenso;

il difensore, di cui è stato tentato ripetutamente il contatto alle ore _____, non ha risposto,

non è stato rinvenuto il n. di telefono, per cui non è stato possibile tentare il contatto.

Pertanto. L'elezione di domicilio è inidonea e si avvisa la persona nei cui confronti si svolgono indagini che l'elezione di domicilio non ha effetto alcuno perché inidonea e la si invita nuovamente a dichiarare uno dei luoghi di cui all'art. 157 c.p.p. o un indirizzo di posta elettronica certificata ovvero a eleggere domicilio **per le notificazioni dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, degli atti di citazione in giudizio ai sensi degli articoli 450 comma 2, 456, 552 e 601, nonché del**

¹⁰ Questa parte può essere compilata solo nel caso di individuazione del difensore d'ufficio.

¹¹ Se il difensore d'ufficio è presente darne atto e indicare se presta o meno l'assenso. Poi procedere conseguentemente in caso di mancato assenso.

¹² Su richiesta del difensore o dell'interessato è consentito che vi sia un colloquio telefonico.



decreto penale di condanna; e avvertito che ha l'obbligo di comunicare ogni mutamento del domicilio dichiarato o eletto e che in mancanza di tale comunicazione o nel caso di rifiuto di dichiarare o eleggere domicilio, **nonché nel caso in cui il domicilio sia o divenga inidoneo** le notificazioni degli atti indicati verranno eseguite mediante consegna al difensore, **già nominato o che è contestualmente nominato, anche d'ufficio** ovvero a quello di fiducia che potrà successivamente nominare. L'interessato risponde _____¹³

- e) **si allega una versione più aggiornata dei moduli di identificazione**, comunicazioni, inviti d'iniziativa e su delega del PM, già reperibile sul sito (versione 28 febbraio 2023) all'indirizzo https://www.procura.tivoli.giustizia.it/documenti_pg.aspx, con mere precisazioni o modifiche formali, fermo restando che le precedenti versioni se compilate correttamente producono tutti gli effetti previsti.

5. L'avviso alla persona offesa, in particolare al querelante.

5.1. La conferma delle indicazioni riportate nella direttiva n. 2/2022.

Le indicazioni contenute nel par. 5 della direttiva n. 1/2022 si confermano integralmente.

5.2. Le ulteriori indicazioni.

- a) Come già indicato nella direttiva n. 1/2022, ai sensi dell'art. 90-bis c.p.p. nel caso di presentazione di querela vanno dati anche i seguenti avvisi che, se correttamente dati, semplificano le notifiche successive:

a-bis) all'obbligo del querelante di dichiarare o eleggere domicilio per la comunicazione e la notificazione degli atti del procedimento, con l'avviso che la dichiarazione di domicilio può essere effettuata anche dichiarando un indirizzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato;

a-ter) alla facoltà del querelante, ove non abbia provveduto all'atto di presentazione della querela, di dichiarare o eleggere domicilio anche successivamente;

a-quater) all'obbligo del querelante, in caso di mutamento del domicilio dichiarato o eletto, di comunicare tempestivamente e nelle forme prescritte all'autorità giudiziaria procedente la nuova domiciliazione;

a-quinquies) al fatto che, ove abbia nominato un difensore, il querelante sarà domiciliato presso quest'ultimo; che, in mancanza di nomina del difensore, le notificazioni saranno eseguite al querelante presso il domicilio digitale e, nei casi di cui all'articolo 148, comma 4, presso il domicilio dichiarato o eletto; che, in caso di mancanza, insufficienza o inidoneità della dichiarazione o elezione di domicilio, le notificazioni al querelante saranno effettuate mediante deposito presso la segreteria del pubblico ministero procedente o presso la cancelleria del giudice procedente.

Pertanto, nel caso di presentazione di querela, date le avvertenze previste, si darà atto delle determinazioni assunte dal querelante. A titolo esemplificativo:

“Dati gli avvisi su riportati, la **persona su indicata dichiara:**

Dichiaro domicilio¹⁴ _____

OVERO (alternativamente)¹⁵

Eleggo domicilio presso il seguente indirizzo di posta elettronica certificata¹⁶ _____

Eleggo domicilio presso il seguente indirizzo _____ e la seguente persona _____

Eleggo domicilio presso lo studio dell'avvocato nominato di FIDUCIA ubicato in _____

OVERO

¹³ Riportare l'elezione di domicilio, se effettuata; diversamente riportare ciò che dichiara.

¹⁴ La dichiarazione di domicilio riguarda uno dei luoghi di cui all'art. 157, comma 1, c.p.p.: casa di abitazione ovvero luogo in cui esercita abitualmente l'attività lavorativa.

¹⁵ Indicare solo una delle scelte previste.

¹⁶ Non è valida l'indicazione di un indirizzo mail ordinario (cd PEO), ma solo un indirizzo PEC.



Non procede ad alcuna dichiarazione o elezione di domicilio.

- b) **nel caso di denunce/querelle, ovvero di querelle da cui emergano reati perseguibili d'ufficio** i ricordati avvisi al querelante vanno comunque dati. Sarà onere del pubblico ministero verificare le modalità per le successive notifiche alla parte.

6. Perquisizioni d'iniziativa.

6.1. *La conferma delle indicazioni riportate nella direttiva n. 2/2022.*

Si confermano le indicazioni contenute nella direttiva n. 1/2022

6.2. *Le ulteriori indicazioni.*

Come precisato nel corso della riunione con i Dirigenti dei principali servizi di polizia giudiziaria del circondario, la nuova disposizione non ha modificato i presupposti per procedere a perquisizioni d'iniziativa. Pertanto, si procederà come nel passato, indicando (come era già previsto) le ragioni che hanno indotto a ritenere sussistenti i presupposti di legge.

7. La direttiva n. 1/2023 (aggiornamento dei moduli per l'inoltro delle CNR).

Dalla riunione con i Dirigenti dei principali servizi di polizia giudiziaria del circondario non è emersa alcuna criticità applicativa della direttiva n. 1/2023 (aggiornamento dei moduli per l'inoltro delle CNR).

8. Comunicazioni.

La presente direttiva viene inviata:

- 1) al Sig. Procuratore Generale presso la Corte d'appello di Roma, per dovere d'Ufficio e opportuna conoscenza.
- 2) al Sig. Questore di Roma per opportuna conoscenza;
- 3) al Sig. Comandante provinciale dei Carabinieri di Roma, per opportuna conoscenza;
- 4) al Sig. Comandante provinciale della Guardia di Finanza di Roma, per opportuna conoscenza
- 5) ai Sig.ri Comandanti dei Gruppi dei Carabinieri di Frascati e Ostia per opportuna conoscenza e quali destinatari della direttiva nella qualità di Ufficiali di polizia giudiziaria con competenza anche su comuni che rientrano nel circondario della Procura di Tivoli;
- 6) ai Sig.ri Comandanti dei Gruppi della Guardia di Finanza di Guidonia e Frascati per opportuna conoscenza e quali destinatari della direttiva nella qualità di Ufficiali di polizia giudiziaria con competenza anche su comuni che rientrano nel circondario della Procura di Tivoli, con invito a diramarla ad eventuali comandi dipendenti con competenza anche su comuni che rientrano nel circondario della Procura di Tivoli;
- 7) ai Sig.ri Dirigenti dei Commissariati Polizia di Stato, quali destinatari della direttiva nella qualità di Ufficiali di polizia giudiziaria con competenza, esclusiva o parziale, su comuni che rientrano nel circondario della Procura di Tivoli;
- 8) ai Sig.ri Comandanti Compagnia Carabinieri:



- quali destinatari della direttiva nella qualità di Ufficiali di polizia Giudiziaria con competenza su comuni che rientrano nel circondario della Procura di Tivoli;
 - con preghiera di inviarla ai Comandanti delle Stazioni Carabinieri dipendenti con competenza su comuni che rientrano nel circondario della Procura di Tivoli;
- 9) ai Responsabili delle Aliquote delle Sezioni di polizia giudiziaria della Procura per opportuna conoscenza;
 - 10) agli appartenenti alle sezioni di polizia giudiziaria della Procura addetti a compiti di collaborazione con Procuratore e con le colleghe e i colleghi;
 - 11) ai responsabili dei comandi di Polizia Municipale dei comuni del circondario;
 - 12) alle colleghe e ai colleghi per opportuna conoscenza e vigilanza sul rispetto della direttiva da parte dei Servizi di polizia giudiziaria e dei componenti delle sezioni di polizia giudiziaria della Procura che con loro collaborano;
 - 13) ai Vice Procuratori Onorari per opportuna conoscenza;
 - 14) ai Responsabili delle Segreterie e al Responsabile dell'Ufficio primi atti.

Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti al personale di polizia giudiziaria della Segreteria del Procuratore.

Si pubblichi sul sito della Procura.

Allegati:

- Verbale di identificazione elezione dichiarazione domicilio nomina difensore d'iniziativa della PG (versione 28 febbraio 2023);
- Verbale di identificazione elezione dichiarazione domicilio nomina difensore su delega PM (versione 28 febbraio 2023).

Tivoli, 28 febbraio 2023.

Il Procuratore della Repubblica
dott. Francesco Menditto